

Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755//2023 viene infatti aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative. Il "decreto Bollette" (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l'opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Presentazione domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie

pendenti. Attivo il servizio web per l'invio entro il 30 giugno 2023

È aperto il canale telematico per l'invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

A partire da oggi, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall'ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell'attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo.

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla "Tregua fiscale"

L'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di

bilancio 2023), ha introdotto, tra l'altro, una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221). Con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023 istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti sopra citati.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2023

In questo numero:

Speciale – Le sanatorie fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Primi commenti, i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e tutte le istruzioni amministrative.

Il dettaglio:

Alcuni aspetti critici sui nuovi condoni/definizioni agevolate del 2023 di Alvise Bullo e Elena De Campo

Il ravvedimento speciale con ulteriore sconto delle sanzioni di Sergio Mogorovich

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Definizione delle violazioni formali (con proroga dei termini

di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni). Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27629/2023: «Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

Definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento indicati nei commi da 179 a 185 della Legge n. 197/2022 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27663/2023: «Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi

da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regularizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi (via Pec) fino al 30 giugno 2023

Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023) dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero

importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2022

In questo numero:

Speciale – Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione di Alvisè Bullo e Elena De Campo

Le novità, comma per comma, della la legge che modifica la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il modello di domanda per la definizione delle liti in Cassazione. (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, data attuazione alle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione, unitamente alle relative istruzioni.

Di conseguenza, a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente può presentare all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2019

In questo numero:

- le partecipazioni di controllo e di collegamento;
- l'ecobonus per le società locatrici;
- la discrezionalità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

nella scelta del difensore del libero Foro;

- la prova dell'esistenza e dell'inerenza di costi;
 - la prova di "resistenza" in caso di omesso contraddittorio preventivo;
 - l'istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva;
 - la natura ordinatoria del termine per il deposito dell'istanza di sospensione presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la liti fiscale;
 - le modalità di certificazione delle prestazioni di servizi rese da ristoranti e alberghi;
 - il trattamento fiscale di favore dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio;
 - l'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata.
-

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. n. 119/2018 e sospensione del processo: non è perentorio il termine del 10 giugno 2019

In tema di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, conv., con mod., in L. n. 136 del 2019 (cd. "Pace fiscale"), per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria, dell'organo giurisdizionale innanzi al quale

pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine ordinatorio del 10 giugno 2019.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

In questo numero:

- il calcolo contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti soci di Srl;
 - l'irrilevanza ai fini Inps della chiusura agevolata della lite fiscale pendente riguardante l'accertamento di maggiore reddito;
 - gli obblighi in tema di monitoraggio fiscale e liquidazione IVAFE;
 - l'emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi "ordinari";
 - ultimi chiarimenti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
 - i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto;
 - la redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore.
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

13 del 2019


In questo numero:

il nuovo regime del riporto delle perdite d'impresa per i soggetti Irpef;
gli aspetti contabili e fiscali dell'acquisto e la cessione di partecipazioni;
la chiusura delle liti fiscali pendenti (casi particolari);
le ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico;
il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate;
il regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d'imposta 2018.

Scomputo dall'importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l'Agenzia risponde a due interpelli

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. 141 e 154), l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo altri di istituti mitigatori delle sanzioni.

Chiusura delle liti fiscali pendenti: l'Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Come comportarsi per le controversie che riguardano le sole sanzioni? E in caso di liti portate avanti separatamente dalla società consolidata e dalla consolidante? Sono alcuni dei quesiti particolari a cui l'Agenzia risponde con la [circolare n. 10/E di oggi](#) (15 maggio 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, ([art. 6 e 7 del D.L. 119/2018](#)) rispetto a quelli già contenuti nella [circolare n. 6/E del 1° aprile 2019](#). In particolare, con il documento di prassi di oggi l'Agenzia fa luce su alcuni dubbi arrivati da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.

Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Una delle risposte fornite nel [documento di prassi](#) delle Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un **atto di recupero di un credito d'imposta** la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata

dall'Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. In questo caso, poiché l'oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l'irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest'ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circolare tratta il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l'imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L'Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Definizione delle liti riguardanti il consolidato pre-2011

Nel caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires – prima cioè dell'unificazione degli atti impositivi introdotta dall'articolo 40-*bis* del DPR n. 600/1973 – la circolare specifica che se entrambe le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla C.T.P. in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all'accertamento in capo alla consolidata, quest'ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull'imposta "teorica" dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.

Rottamazioni e precedenti richieste di definizione agevolata

Un'ipotesi particolare trattata dall'Agenzia nella [circolare](#)

è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del D.L. n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell'Ufficio. Inoltre, se il contribuente ha rottamato l'iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla "rottamazione". In questo caso, la determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in contestazione.

Come usufruire della definizione delle liti: memo per i contribuenti

Chi è interessato **deve, entro il 31 maggio 2019**, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L'importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. **Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.** (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE](#)

FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

Per saperne di più:

[Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate](#)

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile](#)

[2019:](#) «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

[I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione](#)

[Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21](#)

[febbraio 2019:](#) «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle

Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

[Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 18 aprile 2019](#), con oggetto: *CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e pronuncia della Suprema Corte cassazione di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate con rinvio ad un’altra sezione della Commissione tributaria regionale – Situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere – Rilevanza del momento dell’entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (24 ottobre 2018) – Obbligo di tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio – Esclusione se la sentenza è stata depositata dopo il 24 ottobre 2018*

[Link alla guida: “Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti” – Aggiornamento maggio 2019](#)

[Il modello e le istruzioni per la domanda](#)

[Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b\) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle](#)

controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

Società e le associazioni sportive dilettantistiche: come accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali

Società e le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della legge n. 289/2002 in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017. Sono queste le destinatarie della nuova guida del Fisco pubblicata oggi nel sito internet delle Entrate. La pubblicazione spiega, la particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018. Link alla guida: "Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti" – Aggiornamento maggio 2019

Doppia soccombenza dell' Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado. Definizione al 15% del valore della lite. Irrilevante la cassazione con rinvio successiva al 24 ottobre 2018

Nel caso si verifichi la doppia soccombenza dell' Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte, sul ricorso proposto dall' Agenzia delle entrate, emetta una pronuncia di cassazione con rinvio, il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018. In applicazione del sopra riportato principio, l' Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 110 del 18 aprile 2019, ha accolto la soluzione interpretativa del contribuente, nel quale si prospettava un'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale con un importo pari al 15 per cento del valore della stessa, considerato che al momento dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ultima pronuncia giurisdizionale era la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2019

In questo numero:

La deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori di Marco Orlandi

Brevi note sul mantenimento della partita IVA del professionista deceduto di Marco Peirolò

Giurisprudenza – Commissioni Tributarie Regionali:

Deduzione dell'accantonamento relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM). Manca una norma espressa che ne limiti l'ammontare – Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018

Prassi

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019 – Esterometro – Operazioni soggette a comunicazione

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l'obbligo di comunicazione nell'Esterometro – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 27 marzo 2019

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l'Agenzia delle entrate -Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019

Legislazione

Decreto "Rdc e Quota 100" – Le disposizioni fiscali

Comma per comma, l'analisi normativa

Il testo del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» – Artt. 4, 6, 7-bis, 8, 20, 24, 27 e 29

Chiusura delle liti fiscali pendenti: chiarimenti di dettaglio sulla definizione

Pronta la circolare dell'Agenzia con i chiarimenti di dettaglio sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018 (articoli 6 e 7). Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2018

In questo numero:

Commenti

La cessione, l'assegnazione ai soci di marchi e il contratto di lease-back di Marco Orlandi

Liti aventi ad oggetto atti impositivi e liti non definibili ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 di Isabella Buscema

Giurisprudenza – Corte Suprema di Cassazione: Sezioni tributarie

Suscettibile di definizione la lite sulla cartella ex art.36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento- Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 23269 del 27 settembre 2018

Definibile la controversia contro la cartella che contiene per la prima volta l'affermazione di una pretesa impositiva o la sua quantificazione – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 3759 dell'8 febbraio 2019

Prassi

Società Immobiliari. Disciplina delle società di comodo disapplicata se i canoni di locazione sono allineati al range dei valori OMI – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 27 febbraio 2019

Non imponibili le sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento dell'Agenzia delle entrate – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 7 marzo 2019

Credito non pagato per prestazioni rese dal de cuius esposto in fattura ad esigibilità IVA differita: per la chiusura della partita IVA gli eredi devono versare l'imposta – Risoluzione

dell' Agenzia delle Entrate n. 34 E dell' 11 marzo 2019

Somme corrisposte a titolo di penale (ritardo/inadempimento): la funzione punitivo-risarcitoria le esclude dall' IVA – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 13 marzo 2019

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l' anno 2019 – Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 25 del 13 febbraio 2019

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore – Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell' 11 gennaio 2019

L' informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati – Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di marzo 2019

Legislazione

Chiusura delle liti fiscali pendenti. Approvate le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio 2019 – Il modello e le istruzioni per la domanda Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell' articolo 6 e dell' articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l' Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»


I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione – Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle

omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019: «Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018»

Definizione agevolata delle controversie pendenti. Online il servizio per la compilazione e l'invio delle istanze



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Da oggi (6 marzo 2019) è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. È infatti disponibile, sul sito *internet* delle Entrate, il servizio che consente di compilare e trasmettere *online*, **entro il 31 maggio 2019**, l'istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.

Le liti interessate dall'agevolazione

La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – **nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018**, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Il termine per definire le liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali *Entratel* o *Fisconline* e, all’interno della sezione “*Servizi per > Richiedere*”, utilizzare la funzione “*Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018*” per la compilazione e la trasmissione. La presentazione della domanda può avvenire **anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia**. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 marzo 2019*)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di

domanda per la definizione con le relative istruzioni


[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019](#), recante: «*Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi*».

[Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145](#)

Chiusura delle liti fiscali, online il modello per aderire entro il 31 maggio. Nelle istruzioni le modalità di determinazione degli importi

dovuti



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti con le relative istruzioni

Pubblicati, sul sito *internet* delle Entrate, il [modello e le istruzioni](#) per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal [D.L. n. 119/2018](#), con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado **sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018** e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla C.T.P., con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia

in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del [D.L.](#)), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l'Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo 7 del [D.L. n. 119/2018](#) per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017. Il [modello](#) e le relative istruzioni sono allegati a un [provvedimento del direttore dell'Agenzia](#) che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di versamento degli importi dovuti.

Le liti che rientrano nell'agevolazione

Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti, introdotta dal [D.L. n. 119/2018](#), possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel provvedimento, l'Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della "*rottamazione-bis*", il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all'agente della riscossione per la "*rottamazione-bis*".

Una domanda per lite, tutte entro il 31 maggio

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda **per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019**. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il **pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019**, dell'intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, **per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento**. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rate possibili dai 1.000 euro in su

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. **Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo**. Nel provvedimento, inoltre, l'Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019*)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019](#), recante: «*Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è*

parte l'Agencia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

[Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[L'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e l'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. a confronto: l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della](#)

causa

di Alvise Bullo e Elena De Campo

Soggetti che svolgono attività agricola: modalità di compilazione del Modello IRAP 2017

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

Prassi

IRAP

Esenzioni in agricoltura e pesca

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: le risposte ai quesiti sull'esenzione e restanti obblighi dichiarativi

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca – Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Versamenti (o compensazioni) nelle operazioni di fusione e scissione

Operazioni straordinarie: istituito il codice 74 per il versamento con F24 per conto del soggetto preesistente estinto

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 119 E del 25 settembre 2017: «RISCOSSIONE – Operazioni societarie di cui

all'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 1997 – Versamenti (o compensazioni) di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione – Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente – Trasferimento degli obblighi alla società incorporante, beneficiaria, o comunque risultante dalla fusione o scissione – Attivazione del codice identificativo "74", da indicare nel modello di versamento F24 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 4, del D.L. 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L. 09/05/1997, n. 122»

**Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l'Agenzia delle entrate**

[Chiusura delle liti fiscali pendenti: le risposte ai quesiti](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 E del 25 settembre 2017:](#) *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti – Ambito di applicazione – Legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento – Compilazione del modello di versamento F24 – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione – Trattamento delle sanzioni – Sospensione dei termini di impugnazione – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 21/07/2017, prot. n. 140316/2017](#)»*

**Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e
ricevute
e delle relative variazioni**

[Spesometro: dal blackout telematico mini proroga al 5 ottobre](#)

[Comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017](#)

Legislazione

Nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione

[Lo Statuto dell' Agenzia delle entrate-Riscossione](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2017: «Approvazione dello Statuto dell' Agenzia delle entrate-Riscossione»](#)

**Dividendi e plusvalenze
Percentuali di concorso al reddito**

[Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell' IRES](#)

[La sintesi del provvedimento](#)

[Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all' articolo 4, comma 1, lettera q\), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»](#)

**Progressiva eliminazione degli studi di settore
ISA applicabili a partire dal periodo d' imposta 2017**

[Approvato l' elenco degli ISA da elaborare per il periodo](#)

d'imposta 2017

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017: *«Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017»*

Operazioni intracomunitarie Obbligo di presentazione dei modelli intrastat

Elenchi Intrastat: soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti e ridotto il numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409/2017: *«Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat"). Attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Avviso di accertamento o atto impositivo sottoscritto da funzionario delegato. Il vizio di delega in "bianco" si consolida in Cassazione](#)

[di Alwise Bullo e Elena De Campo](#)

[Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati fattura: in scadenza le comunicazioni](#)

[di Maria Fiaschi](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

**Delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo
Modalità di conferimento**

[La cd. delega "in bianco" è nulla. Di riflesso nullo l'atto di accertamento](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – Ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017:](#) «**ACCERTAMENTO** – Avviso di accertamento – Delega ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 – Necessaria indicazione del nominativo del delegato – Omissione – Nullità della delega "impersonale" conferita tramite ordine di servizio "in bianco", privo del nome specifico del funzionario delegato – Conseguenze – Nullità riflessa dell'atto impositivo – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • **ACCERTAMENTO TRIBUTARIO** – **AVVISO DI ACCERTAMENTO** – Contenuto – Sottoscrizione – Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato – Mancanza – Nullità – Contestazione del contribuente – Prova – Onere dell'Amministrazione finanziaria – Sussistenza – Fondamento – Valido esercizio del potere di delega di firma alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi – Circostanza che coinvolge direttamente l'Agenzia delle entrate che detiene la relativa documentazione – Mancata produzione da parte dell'ufficio della delega oggetto del contenzioso – Potere officioso del giudice tributario di acquisizione della delega – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell'atto impositivo – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 57 e 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2697 c.c. – Art. 24 Cost.»

Prassi

**Operazioni esenti dall'IVA
Prestazioni sanitarie mediche o paramediche**

[Le prestazioni sanitarie rese nelle farmacie esenti da IVA](#)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 E del 12 maggio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni esenti dall'imposta – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche – Applicabilità dell'esenzione IVA ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 – Prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie – Prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari – Applicabilità dell'esenzione IVA – Condizioni – Presenza del duplice requisito oggettivo e soggettivo – Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo – Non applicabilità dell'esenzione IVA – Prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello – In presenza del duplice requisito oggettivo e soggettivo, applicabilità dell'esenzione IVA – Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti – Non applicabilità dell'esenzione IVA – Certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario – Possibilità – Art. 10, punto 18, del D.P.R. 26/10/19972, n. 633 – Art. 22, del D.P.R. 26/10/19972, n. 633»

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta (Mod. 770 E CU)

L'attribuzione della valenza dichiarativa alle CU esonerano dal 770 le Amministrazioni dello Stato che versano tramite tesoreria

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95 E del 20 luglio 2017: «DICHIAZIONI FISCALI – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta (Mod. 770) – Modalità di presentazione del modello 770/2017, relativo al periodo d'imposta 2016, da parte delle Amministrazioni dello Stato – Esoneri – Condizioni – Art. 4, commi 1 e 6-quinquies, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

**Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017- Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se l'attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane

Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall'obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell'esonero –

Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

**Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle entrate**

[Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle](#)

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 28 luglio 2017:](#) «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21/07/2017, prot. n. 140316/2017»

[Chiusura delle liti fiscali pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate: i codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione](#)

[Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 E del 1° agosto 2017:](#) «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione del codici tributo per il versamento, tramite

modello F24 – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Assegnazione/cessione e trasformazioni agevolate

Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate: profili fiscali nella scelta della soluzione

Studio n. 73-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 6 luglio 2017

Legislazione

Proroghe dei termini

Imprese e lavoratori autonomi. Maggiorazione dello 0,40% fino al 21 agosto per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2017: «Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. Online il servizio per la trasmissione dell'istanza, entro il 2 ottobre 2017

Rilasciata l'applicazione "DCT" che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l'istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)" per la compilazione e la trasmissione.

Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Pronti i chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. L'opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e

di versare gli importi contenuti nell'atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, l'Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal D.L. n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.